

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 settembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - via ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 2.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità Pag. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 3.

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001, n. 1.

Regolamento di contabilità della giunta regionale ... Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001, n. 2.

Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 «Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001 n. 15.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico ... Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 2.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 3.

Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.
Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2001, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2001, n. 2.

Contributo finanziario una tantum alla Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Campobasso Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 3.

Disposizioni urgenti per la riforma degli enti regionali.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, ad oggetto: «Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 5.

Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 6.

Normativa regionale in materia di lavori socialmente utili.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2001, n. 7.

Interventi per la promozione della Regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionali), come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 «Status dei consiglieri e gruppi consiliari») e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 2 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50. (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionali», 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni) le parole «ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale, per il costo chilometrico» sono sostituite dalle seguenti: «ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico». Al termine dello stesso comma è aggiunta la seguente frase: «Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti».

2. Nel secondo comma dell'art. 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 14/1994 le parole «come nel comma 1» sono sostituite da: «moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo della Regione».

3. Nel terzo comma dell'art. 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 14/1994, le parole «gli organismi istituzionali per le cui riunioni» sono sostituite dalle parole «le riunioni e le attività istituzionali per le quali».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati, per l'anno 2001, in L. 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 marzo 2001

GHIGO

01R0245

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità.

1. Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 24/1992, è sostituito dai seguenti:

«L'amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le amministrazioni delle regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita,

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla giunta regionale e sono realizzati per il tramite del fondo regionale per la protezione civile.».

Art. 2.

Disposizione di prima applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano prima applicazione per gli interventi, di solidarietà per le popolazioni del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 gennaio 2001

ANTONIONE

01R0226

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 2.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'AReRaN

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'art. 128 della medesima legge regionale n. 13/1998, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli enti locali, si attuano i principi individuati nel protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, sottoscritta dalla giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della giunta regionale di cui all'art. 128, comma 5, della legge regionale n. 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
- b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli enti locali;
- c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatesi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali.

4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila.

5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.

6. All'art. 128 della legge regionale n. 13/1998, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presidente e il comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.»

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'art. 128, comma 9, della legge regionale n. 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli enti regionali. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

8. Sono sottoposti alla verifica della giunta regionale, in conformità alla vigente normativa regionale in materia di vigilanza degli enti e organismi funzionali della Regione, i seguenti atti dell'AReRaN:

- a) il programma di attività;
- b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) gli atti a carattere regolamentare e generale;
- e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.

9. I provvedimenti concernenti gli atti di cui al comma 8 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale che provvede, decorsi trenta giorni dalla ricezione, a sottoporre le relative proposte motivate, corredate dei pareri acquisiti, all'esame della giunta regionale. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, la segreteria generale della presidenza della giunta regionale può richiedere elementi istruttori; la richiesta interrompe il termine sino alla presentazione delle controdeduzioni dell'agenzia dal cui ricevimento decorre un nuovo termine di trenta giorni per la sottoposizione della proposta alla giunta regionale.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi, contestualmente, alla ragioneria generale per il parere di competenza.

11. L'AReRaN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

12. L'organico del personale in servizio presso l'AReRaN viene determinato dall'agenzia con i regolamenti di cui al comma 11. In tale ambito vengono determinate dall'AReRaN le modalità di assunzione del personale e le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego statale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto in ruolo o a tempo determinato dall'AReRaN sono determinati dalla giunta regionale, sentito il comitato direttivo. Qualora il personale assunto a tempo determinato sia dipendente delle amministrazioni di cui all'art. 127 della legge regionale n. 13/1998, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nei limiti di bilancio, l'AReRaN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

13. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è abrogato.

14. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il comitato direttivo.

15. L'incarico di direttore dell'agenzia è contenuto mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

16. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai direttori di servizio autonomo presso la Regione.

17. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

18. Al direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

19. L'incarico di direttore può essere revocato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il comitato direttivo dell'ARERaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal comitato direttivo medesimo.

20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal presidente del comitato direttivo.

21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2.

Consigliere di parità

1. In attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è nominato a livello regionale un consigliere di parità.

2. Il consigliere di parità è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore competente.

3. Il consigliere di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

4. Il mandato del consigliere di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi della normativa previgente in materia. Il consigliere di parità continua a svolgere le funzioni sino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del nuovo consigliere di parità.

5. In sede di prima applicazione il consigliere di parità è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il consigliere di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'art. 3, commi 1, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo n. 196/2000.

7. Il consigliere di parità è componente del comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e della commissione bilaterale per l'impiego ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, nonché della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, nonché alla concertazione regionale.

8. L'art. 82 della legge regionale n. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (*Consigliere di parità*). — 1. Il consigliere di parità è domiciliato presso l'agenzia regionale per l'impiego, la quale assicura la sede e quanto necessario all'espletamento delle funzioni di competenza.».

9. In materia di permessi e indennità riconosciuti al consigliere di parità trova applicazione l'art. 6 del decreto legislativo n. 196/2000. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, al consigliere di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale. I relativi oneri sono a carico dell'agenzia regionale per l'impiego.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 9 fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.1.342 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 febbraio 2001

ANTONIONE

01R0213

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 3.

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

(Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 14 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ, PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale, disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi in conformità alle norme fondamentali relative allo sportello unico per le attività produttive contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La presente legge provvede alla definizione dei principi organizzativi e procedurali per l'esercizio, attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa unica responsabile dell'intero procedimento dotata di sportello unico, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio della concessione edilizia. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

3. La Regione promuove intese e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la revisione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, l'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico, con interattività fra utente e pubblica amministrazione.

Art. 2.

Procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico e si applica sia a soggetti privati sia a soggetti pubblici. Esso è finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'art. 1, comma 2.

2. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistico-paesaggistici, sanitari, nonché quelli della tutela ambientale e della sicurezza. La tutela ambientale comprende anche la tutela sismica, idraulica, idrogeologica e dei vincoli forestali.

3. Il procedimento si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, presso la struttura organizzativa unica, e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie e urbanistiche;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, secondo le semplificazioni procedurali introdotte nella legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dal capo VI della presente legge, e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 8;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi da parte del comune quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico e non siano possibili modifiche al progetto stesso; in tal caso, ove la conferenza di servizi raggiunga un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dello sportello unico, entro i termini stabiliti. L'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

Art. 3.

Esclusioni

1. E fatta salva:

a) la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;

b) la vigente normativa regionale in materia di programmazione commerciale;

c) la vigente normativa che consente l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

2. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimenti di rifiuti, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.

Art. 4.

Assistenza alle imprese

1. L'assistenza alle imprese consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

Art. 5.

Banca dati per l'informazione alle imprese

1. La Regione istituisce una banca dati per l'informazione alle imprese, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti neces-

sari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

2. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Rapporti tra pubbliche amministrazioni

1. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le province, i comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché per la fissazione dei termini entro i quali dette amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali

1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da adottare previo parere della competente commissione consiliare, sono emanate misure per la semplificazione e il trasferimento dei procedimenti amministrativi regionali di pertinenza dello sportello unico. La competente commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio del decentramento amministrativo e ai principi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Art. 8.

Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 9.

Istituzione e gestione dello sportello unico

1. I comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, al fine di coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'art. 1, comma 2.

2. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi di sviluppo industriale, l'ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali.

3. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni stabiliscono attraverso quali forme, previste dai commi 1 e 2, gestire lo sportello unico nel territorio di competenza.

4. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

5. Lo sportello unico è costituito da un'unica struttura, alla quale è affidato l'intero procedimento di coordinamento. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Funzioni dello sportello unico

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi di cui all'art. 1.

2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:

a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi;

b) predispone gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con la banca dati di cui all'art. 5;

c) assicura l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. A tali fini è predisposto un archivio informatico contenente tutti i necessari elementi informativi, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 5, comma 2; nell'archivio sono inseriti i piani regolatori generali comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;

d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;

e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

f) fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale;

g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive;

h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Capo III

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 11.

Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Il procedimento mediante conferenza di servizi si applica:

a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazioni di cui all'art. 13;

b) nei casi nei quali l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'art. 13, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, nonché a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle amministrazioni competenti, invitando le medesime a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'art. 6. In ogni caso le amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.

3. Qualora entro il termine previsto una delle amministrazioni interpellate si pronunci negativamente, tale pronuncia è comunicata dallo sportello unico al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso.

4. Nel caso in cui il procedimento si concluda negativamente ai sensi del comma 3, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare una conferenza di servizi, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

5. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo ad esse presentate, dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono trasmessi a richiesta dei soggetti interessati allo sportello unico, ovvero conclusi dall'amministrazione precedente.

6. Nel caso in cui uno dei termini di cui al comma 2 sia decorso inutilmente, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento richiede la convocazione di una conferenza di servizi.

7. Il responsabile del procedimento convoca le conferenze di servizi previste ai commi 4 e 6, le quali si svolgono in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, come modificato dall'art. 29 della presente legge. La convocazione della conferenza è resa pubblica e ad essa partecipano le amministrazioni interessate al procedimento, nonché eventualmente i soggetti indicati all'art. 13, comma 10, i quali possono presentare osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

8. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale con il quale si pronuncia espressamente anche sulle osservazioni di cui al comma 7. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata convocata ai sensi del comma 6, il verbale tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o, comunque, ritenuti necessari. Il verbale è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

9. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

Art. 12.

Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente emette il diniego di concessione edilizia ovvero sospende il relativo procedimento ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 52/1991.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 4. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'amministrazione regionale, può costituire proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 52/1991, come inserito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, e modificato dall'art. 82 della legge regionale n. 13/1998, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'art. 11, comma 7, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 52/1991, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

4. A seguito dell'approvazione delle varianti di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli impianti produttivi è subordinato alla stipulazione con le amministrazioni competenti della convenzione che prevede la contemporanea realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Nella convenzione sono indicati le caratteristiche, i tempi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture.

Capo IV

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 13.

Disposizioni organizzative

1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione allo sportello unico territorialmente competente, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata di autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

2. L'autocertificazione non può riguardare determinazioni relative a:

- a) impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;
- b) impianti di produzione di materiale d'armamento;
- c) depositi costieri e impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
- d) deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- e) procedure di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;
- f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedurali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo sportello unico, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni:

- a) a inviare copia della medesima e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, agli altri uffici competenti per le verifiche;
- b) a immettere la domanda medesima nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
- c) a dare contestualmente inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso.

5. Qualora si rendano necessarie modifiche al progetto, il responsabile del procedimento, su richiesta degli uffici, convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento, della quale viene redatto apposito verbale.

6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2000, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione, entro il termine stabilito, del progetto modificato conformemente all'accordo. Qualora l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso.

7. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso, ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 5 e 6. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'art. 84 della legge regionale n. 52/1991, come sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 34/1997.

8. Qualora, in sede di esame della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, gli uffici competenti ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano lo sportello unico, e il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

10. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera h), memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 11.

11. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta dello sportello unico; a tal fine i termini di cui all'art. 82, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 5 della legge regionale n. 52/1991, come sostituito dall'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, sono ridotti rispettivamente a quaranta, sette, e sette.

12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'art. 84 della legge regionale n. 52/1991. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, lo sportello unico informa dell'inizio dei lavori gli uffici competenti, anche ai fini dei controlli ritenuti necessari.

13. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, e comunque fino all'attestazione dell'abitabilità o dell'agibilità ai sensi dell'art. 86 della legge regionale n. 52/1991, come da ultimo modificato dall'art. 82, comma 25, della legge regionale n. 13/1998, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il sindaco, su comunicazione del responsabile del procedimento, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Art. 14.

Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della, tutela sanitaria e della tutela ambientale

1. Lo sportello unico accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Successivamente lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le immissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'art. 13, comma 11, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte del comune e degli altri enti competenti.

Capo V

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15.

Modalità di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica e all'ordine o all'albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 16.

Spese

1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il comune o i comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.

2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

Capo VI

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 43/1999

1. L'art. 10 della legge regionale n. 43/1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Presentazione dello studio di impatto ambientale*). — 1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima dell'inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera medesima, deve presentare al servizio per la valutazione d'impatto ambientale presso la direzione regionale dell'ambiente, anche su supporto informatico, uno studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11.

2. Contestualmente alla presentazione dello studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'av-

venuta presentazione, con la specificazione dell'oggetto dell'opera, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione dell'opera medesima.

3. L'annuncio dell'avvenuta presentazione dello studio è diffuso dall'amministrazione regionale attraverso le reti informatiche di uso generale.».

Art. 18.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 12 della legge regionale n. 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 43/1990, le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore del servizio per la valutazione dell'impatto ambientale».

2. All'art. 13, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 43/1990 le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni».

Art. 20.

Modifiche e integrazioni all'art. 15 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 15 della legge regionale n. 43/1990, al comma 1, le parole «e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'art. 18» sono abrogate.

2. All'art. 15 della legge regionale n. 43/1990, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il servizio per la valutazione dell'impatto ambientale pu disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del direttore del servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.

2-ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2-bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.».

Art. 21.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 16 della legge regionale n. 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, possono essere presentate al servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 43/1990

1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Parere della commissione tecnico-consulativa via».

2. All'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 43/1990 le parole «il comitato tecnico regionale (CTR)» sono sostituite dalle parole «la commissione tecnico-consulativa VIA di cui all'art. 22».

Art. 23.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 43/1990 le parole «Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all'art. 18» sono sostituite dalle parole «La giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'art. 17 da parte della commissione tecnico-consulativa VIA.».

2. All'art. 19 della legge regionale n. 43/1990, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'art. 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 43/1990

1. L'art. 22 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Commissione tecnico-consulativa VIA). — 1. Presso la direzione regionale dell'ambiente è istituita la commissione tecnico-consulativa VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale all'ambiente che la presiede;
- b) il direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'assessore regionale all'ambiente;
- c) il direttore del servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d) i direttori regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e) il direttore tecnico-scientifico dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f) due esperti scelti dalla giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
- g) due esperti scelti dalla giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la direzione regionale dell'ambiente, in caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima direzione.

6. La commissione tecnico-consulativa VIA in particolare:

- a) formula i pareri di cui all'art. 17;
- b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;

c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;

d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'art. 28.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come rispettivamente da ultimo modificati dall'art. 65, comma 3 e dall'art. 66, comma 4, della legge regionale n. 34/1997.».

Art. 25.

Integrazione all'art. 28 della legge regionale n. 43/1990

1. All'art. 28 della legge regionale n. 43/1990, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'amministrazione regionale rende disponibili al pubblico, attraverso le reti informatiche di uso generale, le informazioni essenziali relative alle istruttorie in corso in base alla presente legge, ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1, e all'art. 19, comma 1.».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 46/1986

1. Dopo il capo V della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è inserito il seguente:

«Capo V-bis

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ATTUAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 32-bis

Campo di applicazione

1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento dei necessari interventi.

2. L'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, con provvedimento da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il parere della commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

3. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 per l'anno 2000-2002.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono individuati dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Il parere della commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 32-ter

Conferenza regionale dei lavori pubblici

1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'art. 32-bis, è istituita la conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. La conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

4. La direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della conferenza per i lavori di interesse subregionale; la direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della conferenza per le opere di competenza della Regione.

5. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinati la composizione della conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

Art. 32-quater

Semplificazione delle procedure valutative

1. La conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge n. 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'art. 32-ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione nel sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di conferenza.

Art. 32-quinquies

Snellimento delle procedure autorizzatorie

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994, nonché dell'art. 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 32-quater, comma 3.

2. Il provvedimento finale assunto in sede di conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 109/1994, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 415/1998.

3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Qualora alla conferenza partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della conferenza e i relativi allegati costituiscono

autorizzazione ai sensi dell'art. 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'art. 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla conferenza.

Art. 32-sexies

Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento

1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla conferenza.

2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'art. 32-quater, valutati favorevolmente dalla conferenza.

Art. 32-septies

Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

1. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso o dissenso con deliberazione del consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

2. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata senza ritardo alla conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.

3. Il provvedimento favorevole assunto dalla conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.»

Art. 27.

Norma di coordinamento

1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della conferenza alla struttura competente di cui all'art. 32-ter, comma 4, della legge regionale n. 46/1986, come inserito dall'art. 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.

2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro il 1° gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale n. 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 46/1986.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Definizione degli impianti a struttura semplice

1. Gli impianti a struttura semplice, di cui all'art. 13, comma 7, sono gli impianti aventi le caratteristiche definite nell'allegato A. Tale allegato è modificabile con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 29.

Modifiche e integrazioni all'art. 22 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.»

2. All'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.»

3. All'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.»

4. All'art. 22 della legge regionale n. 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.»

Art. 30.

Norma transitoria

1. Fino alla formale istituzione della commissione tecnico-consulativa VIA, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 43/1990, come sostituito dall'art. 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'art. 17 della legge regionale n. 43/1990, il comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale n. 46/1986, nella composizione di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale n. 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IX

SEMPLIFICAZIONE DEL CORPO LEGISLATIVO REGIONALE

Art. 32.

Finalità

1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.

Art. 33.

Abrogazione di disposizioni regionali

1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.

Art. 34.

Conferma delle abrogazioni implicite

1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.

Art. 35.

Disposizione finale

1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.

Capo X

NORME FINANZIARIE

Art. 36.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 156 e 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 «Spese relative alla valutazione di impatto ambientale», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione «Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA».

4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2001

ANTONIONE

ALLEGATO A
(riferito all'art. 28)

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI
A STRUTTURA SEMPLICE

Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:

a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale;

b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989);

c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; legge 19 maggio 1997, n. 137; articoli 18 e 21 della legge n. 128/1998);

d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Visto: Il presidente: ANTONIONE

01R0214

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 n. 1.

Regolamento di contabilità della giunta regionale

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001)

(Omissis)

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 n. 2.

Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE
DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Art. 1.

Istituzione del registro

1. È istituito il registro regionale informatico delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000.

2. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro.

Art. 2.

Contenuto del registro

1. Nel registro devono essere indicati:
 - a) la data dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione;
 - c) lo scopo sociale;
 - d) il patrimonio;
 - e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
 - f) la sede della persona giuridica;
 - g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte:
 - a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
 - c) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
 - d) le deliberazioni di scioglimento;
 - e) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
 - f) cognome e nome dei liquidatori;
 - g) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento.

Art. 3.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al presidente della giunta regionale.
2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere presentate per via telematica ovvero su supporto informatico.
3. L'ufficio ricevente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
4. L'istruttoria viene svolta dai competenti uffici della giunta regionale.
5. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
6. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
7. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro.
8. Qualora l'ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
9. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, il presidente della giunta regionale non provvede all'iscrizione ovvero non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.
10. Il riconoscimento delle fondazioni istituite con disposizione testamentaria può essere concesso d'ufficio dal presidente della giunta regionale in caso d'ingiustificata inerzia del soggetto obbligato alla presentazione della domanda.

Art. 4.

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 3, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2. Il decreto del presidente che approva le modifiche è adottato in seguito ad istruttoria della direzione generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica.

3. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti relativi alle deliberazioni dell'assemblea previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

4. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 5.

Altre iscrizioni

Le iscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, esclusa quella di cui alla lettera a), avvengono in tempo reale ad opera dell'ufficio competente.

Art. 6.

IPAB depubblicate

L'iscrizione delle IPAB che abbiano presentato istanza di riconduzione a enti morali di diritto privato, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1990, n. 21 «Norme per la depubblicazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)», avviene d'ufficio, sulla base del provvedimento di accoglimento dell'istanza emanato ai sensi della stessa legge.

Art. 7.

Modalità di gestione del Registro

Le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del registro saranno determinate con successivo provvedimento della giunta regionale.

In fase di prima attuazione la gestione delle attività di sportello del registro, ivi compresa l'emissione di certificati, è affidata alle camere di commercio.

Le modalità operative e finanziarie della gestione del registro da parte delle camere di commercio saranno regolate, d'intesa con le stesse, tramite convenzione approvata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Pubblicità del registro e certificazione

1. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta, salvo quanto stabilito dalla normativa a tutela della privacy.

2. La certificazione relativa alle persone iscritte nei registri già tenuti dalle cancellerie dei tribunali avviene sulla base delle copie estratte autenticate dei registri, così come trasferite dalle cancellerie alla Regione, e con l'esplicito riferimento alla fonte utilizzata.

Art. 9.

Estinzione della persona giuridica

1. Il presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il presidente del tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche.

3. I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla giunta regionale, su proposta congiunta del presidente e dell'assessore competente.

Art. 10.

Attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni

1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni, ai sensi degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta del presidente e dell'assessore competente.

2. Le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente saranno individuate con apposito regolamento.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei registri tenuti dalle cancellerie dei tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza delle informazioni riportate.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale si prenderà atto, con contestuale iscrizione, dei provvedimenti di riconoscimento e di approvazione di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo adottati prima dell'istituzione del registro e non ancora iscritti.

3. Nella fase di avvio la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate su base cartacea.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/3793 del 16 marzo 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 3/0-3 del 28 marzo 2001)

01R0338

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 «Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 2

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 «Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari» è sostituito dal seguente:

«3. La giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.

Le organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia il ferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2000 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2000 è così modificato:

«4. La giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.»

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2001

ERRANI

01R0315

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 62 dell'11 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico», con la presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 447 del 1995.

Art. 2.

Classificazione acustica

1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge n. 447 del 1995 i comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.

2. I comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della legge n. 447 del 1995.

4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998 recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico».

5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province di regioni diverse, si provvede d'intesa fra le province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le regioni. Qualora le province di altre regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le regioni.

Art. 3.

Procedura per l'approvazione della classificazione acustica

1. I comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 recante «Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna», è adottata dal consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla provincia per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2.

3. I comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 la trasmettono alla provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici

1. I comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio». In assenza della classificazione acustica il piano strutturale comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.

Art. 5.

Piani comunali di risanamento acustico

1. I comuni adottano il piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995.

2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il consiglio comunale approva il piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il piano è corredata del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge regionale n. 44 del 1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera b) del comma 1, il comune entro i successivi centotanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada» e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del piano comunale di risanamento acustico.

5. Il piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del comune alla provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

Art. 6.

Relazione sullo stato acustico del territorio

1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della legge n. 447 del 1995. La prima relazione, per i comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 5 è allegata al Piano stesso.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del comune alla provincia territorialmente interessata.

Art. 7.

Interventi di risanamento acustico

1. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 «Riforma del sistema regionale e locale» individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lettera d) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della legge regionale n. 3 del 1999 le province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 8.

Risanamento infrastrutture di trasporto

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447 del 1995 e in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante «Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore» la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 29 novembre 2000.

Art. 9.

Piano di risanamento delle imprese

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), f) e g) della legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93, consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge n. 447 del 1995.

Art. 10.

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995, alle domande per il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali poli-funzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

8. I comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 11.

Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 12.

Tecnico competente

1. Ai sensi dell'art. 124 della legge regionale n. 3 del 1999 la provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna provincia è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Ordinanze contingibili e urgenti

1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

Art. 14.

Potere sostitutivo

1. In caso di persistente inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16 della legge regionale n. 3 del 1999.

Art. 15.

Controlli

1. Le province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più comuni per l'attuazione della presente legge.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA.

3. Gli enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.

Art. 16.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da L. 1.000.000 (pari a 516,46 euro) a L. 10.000.000 (pari a 5.164,57 euro) per la mancata presentazione entro il termine del piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;

b) pagamento di una somma da L. 3.000.000 (pari a euro 1.549,37) a L. 30.000.000 (pari a euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;

c) pagamento di una somma da L. 1.000.000 (pari a 516,46 euro) a L. 10.000.000 (pari a 5.164,57 euro) per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal comune ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della legge 21 novembre 2000, n. 342 recante «Misure in materia fiscale» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.

4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Nei comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.

2. Nei restanti comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991;

b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge.

3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvate in conformità alla stessa.

4. Le previsioni del PRG vigenti alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2001

ERRANI

01R0316

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 2.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**O g g e t t o**

1. La presente legge determina, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 [Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)], l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Toscana.

Art. 2.*Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

1. L'aliquota dell'I.R.A.P. per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

Art. 3.*Aliquota per le nuove imprese giovanili*

1. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.

2. L'aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.

Art. 4.*Aliquota per le imprese ubicate nei comuni montani*

1. Con decorrenza dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'I.R.A.P. per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è determinata nella misura del 3,25 per cento limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio dei comuni montani compresi nell'allegato 1 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (Riforma e riordino delle comunità montane) e successive modifiche, ad esclusione dei comuni parzialmente montani di cui allo stesso allegato 1.

2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta di cui al comma 1, si considera prodotto nel territorio dei comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei comuni montani.

3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a lire 150 milioni, corrispondente a 77.468,53 euro.

Art. 5.*E s c l u s i o n i*

1. L'aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:

a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'art. 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «De Minimis».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 gennaio 2001.

01R0249

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 3.

Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Interventi di adeguamento delle strutture sanitarie*

1. Per gli interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi (€ 92.962.241,83).

2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa di lire 180 miliardi (€ 92.962.241,83) totalmente riferita all'anno 2001.

3. Agli oneri di spesa si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 18381 del bilancio di previsione per l'anno 2001.

4. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002).

Art. 2.

Interventi nelle infrastrutture di trasporto ed in materia di parcheggi

1. Per il finanziamento degli interventi nelle infrastrutture di trasporto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi e 900 milioni (2.530.638,80 euro) per l'anno 2001.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta per gli interventi previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4 (Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione), dalla legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 [Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno (Canale dei Navicelli)], dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 (Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale), dal regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché per la completa esecuzione dei procedimenti di spesa di cui alla legge regionale 24 marzo 1987, n. 19 (Concorso della Regione Toscana per l'attuazione di un programma triennale di opere di viabilità A.N.A.S. d'interesse regionale) ed alla legge regionale 22 dicembre 1994, n. 108 (Intervento finanziario per la realizzazione del prolungamento della strada provinciale della fila in provincia di Pisa), abrogate con la legge regionale 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative).

3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1959, n. 393) è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi (4.648.112,09 euro) per l'anno 2001.

4. Agli oneri di spesa di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 28800 ed al capitolo 28801 del bilancio di previsione.

Art. 3.

Contributi agli operatori dell'agricoltura biologica

1. Per l'erogazione dei contributi agli operatori dell'agricoltura biologica per il controllo e la certificazione del processo produttivo, previsti all'art. 4 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è autorizzata la spesa di lire 220 milioni (€ 113.620,51) sul bilancio 2001.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 20560 del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Art. 4.

Finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile

1. La giunta regionale, per il finanziamento dei piani di intervento infrastrutturali in materia di protezione civile di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 672 del 15 giugno 1999, è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 11 miliardi e 40 milioni (€ 5.701.684,16) per l'anno 2001, ed un mutuo di lire 5 miliardi (€ 2.582.684,16) per l'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003 per lire 11 miliardi e 40 milioni (€ 5.701.684,16) per l'anno 2001, e per lire 5 miliardi

(€ 2.582.284,49) per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 28373 per la parte spesa (Programmi ed interventi settoriali - settore 15 - cod. 2.2) ed al capitolo 41110 per la parte entrata (Titolo V - voce 41).

3. È abrogato l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2000.

Art. 5.

Finanziamento degli accordi di programma per la messa in sicurezza idraulica

1. Per il finanziamento degli accordi di programma di cui all'art. 5 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 50 (Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi (€ 1.032.913,79).

2. Ai fini di cui al comma 1, è imputata al bilancio pluriennale 2001-2003, la spesa di lire 15 miliardi e 949 milioni (€ 8.236.971,08), ripartita quanto a lire 14 miliardi e 449 milioni (€ 7.462.285,73) a carico dell'anno 2001 (capitolo 28120), di cui lire 13 miliardi e 949 milioni (€ 7.204.057,28) provenienti da precedente autorizzazione, disposta all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999-2001), e per lire 1 miliardo e 500 milioni (€ 774.685,34) a carico dell'anno 2002.

Art. 6.

Interventi per la diga di Bilancino

1. Per gli interventi relativi alla diga di Bilancino, di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), è autorizzata la spesa di lire 800 milioni (€ 413.165,51) per l'anno 2001.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 28090 del bilancio di previsione.

Art. 7.

Interventi per l'adeguamento degli immobili dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T.

1. È autorizzato, per il triennio 2001-2003, un contributo all'A.R.P.A.T. di lire 2 miliardi (€ 1.032.913,79), finalizzato ad interventi straordinari di completamento, adeguamento e messa in sicurezza degli immobili e degli impianti dell'agenzia.

2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura sul bilancio pluriennale 2001-2003, rispettivamente ripartiti in lire 1 miliardo (€ 516.456,89) a carico del capitolo 02410 dell'anno 2001, e lire 1 miliardo (€ 516.456,89) a carico del bilancio dell'anno 2002.

3. Il contributo di cui al presente articolo, è erogato, con riferimento all'esercizio di competenza, con decreto dirigenziale, contestualmente alla comunicazione, da parte dell'agenzia, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e delle forniture, e fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

4. L'A.R.P.A.T. è tenuta a dare atto dell'utilizzazione del contributo previsto dal presente articolo in sede di presentazione dei conti consuntivi.

Art. 8.

Interventi di bonifica della Piana di Guasticce e per l'interporto Leonardo da Vinci

1. Per gli interventi di bonifica della piana di Guasticce nel comune di Collesalveti e per gli interventi per l'attivazione dell'Interporto Leonardo da Vinci è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2001-2003 di uno specifico fondo globale (capitolo 50060) di lire 5 miliardi (€ 2.582.284,49), in ragione di lire 2 miliardi (€ 1.032.913,79) per l'anno 2001, e di lire 3 miliardi (€ 1.549.370,69) per l'anno 2002.

Art. 9.

Interventi per la cartografia regionale

1. Per la formazione della cartografia regionale ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (€ 1.032.913,79).

2. Al bilancio pluriennale 2001-2003 fa carico la spesa complessiva di lire 2 miliardi (€ 1.032.913,79) ripartita in lire un miliardo (€ 516.456,89) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (capitolo 01040).

Art. 10.

Incentivi per la gestione associata di funzioni in materia di invalidità civile

1. Per il finanziamento dei contributi incentivanti la gestione associata (art. 3, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed degli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») delle attività conseguenti il trasferimento delle funzioni autorizzative in materia di invalidità civile, è autorizzata la spesa di lire un miliardo (euro 516.456,89) per ciascuno degli anni 2001 e 2002, periodo per il quale si realizzerà la fase transitoria del trasferimento delle funzioni.

2. Il contributo potrà essere erogato a favore dei comuni capofila per gli ambiti territoriali, individuati con atto amministrativo (art. 7 legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-sanitari integrati») nei quali siano stati assunti atti per la gestione associata delle funzioni per l'intero ambito.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001-2003, per lire 2 miliardi (€ 1.032.913,80) ripartiti in lire un miliardo (€ 516.456,89) a carico dell'anno 2001 (capitolo 17005) e in lire un miliardo (€ 516.456,89) a carico dell'anno 2002.

Art. 11.

Benefici per il personale delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

«2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. I relativi oneri sono a carico delle aziende».

Art. 12.

Ristrutturazione del debito

1. La giunta regionale è autorizzata negli esercizi 2001 e 2002, ad estinguere anticipatamente i mutui in ammortamento e a contrarre, nei medesimi esercizi 2001 e 2002, mutui, prestiti obbligazionari o titoli simili, anche a tasso variabile, fino ad un importo massimo di lire 1.000 miliardi (€ 516.456.899,09), comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere e degli oneri contrattualmente previsti per la loro risoluzione anticipata.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a trenta anni, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 7,5 per cento effettivo annuo. La rata massima di ammortamento dei mutui o prestiti indicati al comma precedente è determinata in lire 150 miliardi (€ 77.468.534,86).

3. In caso di maggiorazione delle rate in corso di ammortamento, derivante dalla variabilità dei tassi, saranno apportate le necessarie variazioni ai bilanci pluriennali con successive leggi di bilancio.

4. La copertura finanziaria delle singole rate di ammortamento dei nuovi mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, è assicurata mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui oggetto di estinzione anticipata.

5. In considerazione delle condizioni di mercato, la giunta regionale può, in alternativa totale o parziale a quanto previsto dai precedenti commi, provvedere a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze, attraverso l'uso, di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ovvero ricontrattando i tempi e le modalità di rimborso dei mutui con le banche che li hanno concessi.

6. La giunta regionale può altresì utilizzare gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari in, relazione ai nuovi mutui e alle altre forme di indebitamento effettuati nel corso degli anni 2001 e 2002 ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Interventi finanziari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione

1. La giunta regionale, è autorizzata a mettere a disposizione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)], per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario, in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, nel limite complessivo di lire 900 miliardi (€ 464.811.209,18).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata ad acquisire negli esercizi 2001 e 2002, le risorse necessarie mediante la cessione ad intermediari finanziari dei crediti di competenza della Regione, entro i limiti indicati al comma 1, ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile.

3. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la giunta regionale può procedere, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, a cedere, negli esercizi 2001 e 2002, i crediti di competenza della Regione, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).

4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere.

Art. 14.

Interventi in materia di personale

1. Nel biennio 2001-2002, ai fini dell'applicazione delle leggi regionali attuative della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento degli stanziamenti del capitolo 00220 per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori del personale dipendente, sia ai sensi dell'art. 15, comma 5 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito denominato C.C.N.L.), sia ai sensi dell'art. 26, comma 3 del vigente C.C.N.L., area della dirigenza in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.

2. In conformità alle previsioni del C.C.N.L. del personale regionale, sono confermati per l'anno 2001 gli importi relativi all'anno 2000, determinati dall'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2000, delle integrazioni annue di lire 1 miliardo e 222 milioni (€ 631.110,33), per il personale appartenente alla categoria D, e di lire 913 milioni (€ 471.525,14), per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.

3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2, trovano copertura finanziaria al capitolo 00225, per il personale appartenente alla categoria D, e al capitolo 00461, per il personale con qualifica dirigenziale, del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Art. 15.

Estinzione dei crediti di modesto ammontare

1. I crediti per i tributi regionali di importo non superiore a lire 32 mila (€ 16,52) esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sono estinti unitamente alle sanzioni amministrative e agli interessi e non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla loro riscossione.

2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2000, non si procede al rimborso delle somme di importo non superiore a lire 32 mila (€ 16,52).

Art. 16.

1. Il prospetto allegato fornisce dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 2001/2003.

ALLEGATO A

Capitolo bilancio annuale	Articoli riferimento presente legge	Leggi rifinanziate	Rifinamento al bilancio pluriennale	2001		2002		2003		TOTALE	
				Risorse proprie	Mutuo	Risorse proprie	Mutuo	Risorse proprie	Mutuo	Risorse proprie	Mutuo
18381	art. 1	L. 833/78	3,08		180.000						180.000
28800 28801	art. 2	LL.RR. 108/94, 58/96, 4/74, 67/78, 19/87 L. 122/89, DPR 8/72, DPR 616/77 e RD 3095/85	3,18	9.000	4.900					9.000	4.900
20560	art. 3	L.R. 49/97	3,10	220						220	
28373	art. 4		3,15		11.040		5.000				16.040
28120	art. 5	L.R. 50/94	3,15	13.949	500	1.500				15.449	500
28090	art. 6	L.R. 12/93	3,15	200	600					200	600
02410	art. 7		2,02,01		1.000	1.000				1.000	1.000
50060	art. 8		3,18		2.000	3.000				3.000	2.000
01040	art. 9	L.R. 17/83	2,01,01		1.000	1.000				1.000	1.000
17005	art. 10	L.R. 17/83	3,07	1.000		1.000				2.000	0

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 gennaio 2001.

01R0250

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel suppl.ord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

(Omissis).

01R0372

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2001, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2001, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 29 gennaio 2001

DI STASI

01R0342

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2001, n. 2.

Contributo finanziario una tantum alla Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Campobasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO, CON LA SEGUENTE ANNOTAZIONE:

«Al riguardo la Regione dovrà individuare gli appositi stanziamenti nel bilancio 2001».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O b i e t t i v i

1. La Regione Molise, al fine di sostenere la Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Campobasso - nell'espletamento delle molteplici attività istituzionali finalizzate all'assistenza e beneficenza delle fasce sociali più a rischio, con particolare attenzione alle nuove forme di povertà, che comportano costi notevolmente più elevati rispetto alle risorse consolidate, rinvenienti da fonti pubbliche e private, concede alla stessa un contributo straordinario, una *tantum*, pari a L. 70.000.000.

Art. 2.

1. Il contributo, di cui all'art. 1, viene erogato sulla base della dettagliata relazione sull'attività svolta e del bilancio di previsione riferito all'anno 1999.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 febbraio 2001

DI STASI

01R0343

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 3.

Disposizioni urgenti per la riforma degli enti regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 8 del 31 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Allo scopo di determinare le condizioni per la predisposizione dei necessari provvedimenti di riforma dei rispettivi ordinamenti, saranno sciolti, secondo le modalità ed i tempi di cui al comma 2, gli organi di amministrazione attiva degli enti di seguito indicati, la cui amministrazione e conseguentemente affidata a distinte gestioni commissariali:

Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise (E.R.S.A.M.);

Istituto regionale per gli studi storici del Molise (I.R.E.S.M.O.);

Istituti autonomi per le case popolari di Campobasso e di Isernia (I.A.C.P.);

enti provinciali del turismo di Campobasso e di Isernia (E.P.T.);

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (A.A.S.T.).

2. Entro il 30 giugno 2001 si dovrà provvedere alla riforma degli enti. In caso contrario, il consiglio regionale procederà alla nomina dei commissari, i quali resteranno in carica per la durata massima di mesi 4 e, comunque, non oltre la naturale scadenza degli organi di amministrazione.

3. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, il consiglio regionale nomina i commissari attingendo dagli elenchi formati dal comitato dei garanti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/1993 o tra i dirigenti regionali, in deroga alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 7 e 22 aprile 1993, n. 11.

4. In ogni caso, allo scadere del mandato dei commissari di cui al comma 2, gli enti, se non riformati, si intendono sciolti e le funzioni amministrative saranno assunte dalla giunta regionale.

5. A ciascun commissario sono corrisposti, con onere a carico dell'Ente commissariato, i compensi ed i rimborsi, comunque denominati, spettanti al presidente dell'Ente stesso, a meno che si tratti di dirigenti regionali.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 marzo 2001

DI STASI

01R0344

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, ad oggetto: «Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 8 del 31 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato: è soppressa la lettera b) del comma 1.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1995 è aggiunto il seguente periodo:

«Sono esclusi gli interventi riferiti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli della pesca e/o dell'acquacoltura, nonché del settore dei trasporti».

Art. 3.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato: al comma 1 sono sopprese le lettere *b)* e *d)*;

è aggiunto il seguente comma:

«Il presente regime è valido fino al 31 dicembre 2006 salvo diversi orientamenti della C.E.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:

«I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non ancora iniziate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:

«Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture. Tale termine non può essere superiore a 24 mesi e deve essere adeguato alle scadenze previste nei piani e nei programmi di intervento».

Art. 5.

1. Il comma 2, lettera *d)*, dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:

«*d)* certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori, da cui risulti che la data di inizio dei lavori non sia antecedente a quella di presentazione della domanda».

Art. 6.

1. Per l'erogazione dei contributi si provvederà ad emanare uno specifico bando che prevederà le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 marzo 2001

DI STASI

01R0345

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 5.

Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 31 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge si propone di favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto nel rispetto dei valori naturali e ambientali del territorio.

2. Essa disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e le aree di sosta dei veicoli ricreazionali auto-sufficienti (autobus turistici, autocaravan e caravan).

Art. 2.

Tipologia dei complessi

1. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico. Queste ultime non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq 15 e superiore a mq 40.

3. Nelle suddette strutture ricettive è obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo.

4. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 30 piazzole destinate alla sosta, per non più di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi.

Art. 3.

Requisiti comuni

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui al precedente articolo:

a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo;

b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi;

c) possono, o devono, secondo la categoria, essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività;

d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali.

2. I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da enti, da privati, singoli o associati, o da organismi del turismo, sociale o giovanile, e devono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione.

3. I complessi ricettivi all'aria aperta di primo insediamento devono avere un'area non inferiore a mq 10.000, ridotti a 6.000 mq nei territori delle comunità montane.

4. Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq 10.000.

Art. 4.

Norme urbanistiche e concessione edilizia

1. I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate (tagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

2. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione.

Art. 5.

Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è subordinato all'autorizzazione del comune competente per territorio. A tal fine, gli interessati: associazioni, enti, privati, società, onlus, devono presentare domanda in carta legale al comune, a mezzo raccomandata, indicando gli obiettivi che essi intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso. Nel caso in cui la realizzazione del complesso è prevista su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie della struttura.

2. La domanda deve essere corredata da relazione illustrativa contenente le seguenti indicazioni:

- a) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, deve provare di avere la libera e assoluta disponibilità del suolo;
- b) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto, ogni e qualsiasi notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- c) l'avvenuta richiesta di concessione edilizia, e di eventuali nulla-osta agli effetti paesaggistici;
- d) i periodi di apertura e di chiusura;
- e) la denominazione prescelta;

3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto deve prevedere il periodo di apertura. Ove non sono mutate le originarie condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto ed alla titolarità dei soggetti gestori, il rinnovo dell'autorizzazione è automatico.

Art. 6.

Responsabilità della gestione ed obblighi del titolare

1. L'inizio dell'attività di gestione dei complessi ricettivi deve essere comunicato dagli interessati, a mezzo raccomandata, all'assessorato regionale al turismo, all'ente turistico competente per territorio ed all'autorità di P.S.

2. Il titolare o il gestore sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge, nonché nelle leggi e nel regolamento di P.S. ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di enti pubblici territoriali.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore di esporre in modo visibile, sia all'esterno che all'interno, i seguenti elementi:

- a) la denominazione del campeggio;
- b) il simbolo di classificazione;
- c) la capacità ricettiva massima;
- d) il tariffario;
- e) il periodo di apertura e di chiusura.

4. Il titolare o il gestore può designare un proprio rappresentante che deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare e del gestore. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono, preventivamente comunicati al comune ed alla Regione.

Art. 7.

Classificazione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti specificati nel relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 14, con l'assegnazione di un numero variabile di stelle da 1 a 4.

Art. 8.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dal comune, fatte salve le competenze specifiche di settore delle altre Amministrazioni statali e locali.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge viene esteso il vincolo di destinazione d'uso, nonché le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi regionali vigenti per le aziende alberghiere.

Art. 10.

Sospensione

1. Qualora nei complessi ricettivi vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo che compromettano la funzionalità ai fini turistici, l'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca da parte dell'autorità competente.

Art. 11.

Insediamenti occasionali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni dieci.

Art. 12.

Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell'ambiente campeggi della durata massima di 60 giorni:

- a) in occasione di avvenimenti di carattere straordinario;
- b) ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro per finalità educative, riabilitative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, etc.

2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il comune provvede alle eventuali modifiche delle autorizzazioni in atto, in relazione alle norme di cui alla presente legge, in occasione del rinnovo della stessa.

3. I complessi ricettivi già autorizzati che non possiedono i requisiti di cui alla presente legge dovranno attuare i necessari adeguamenti entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Con successivo provvedimento verrà disciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura, gestione e classificazione delle strutture ricettive di cui alla legge n. 217/1983.

4. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.

Art. 14.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 marzo 2001

STASI

01R0346

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n. 6.

Normativa regionale in materia di lavori socialmente utili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 31 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI GIÀ IMPEGNATI
NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

Art. 1.

Interventi a sostegno del reinserimento professionale

1. La Regione Molise sostiene il reinserimento dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, favorendo l'adeguamento delle rispettive capacità professionali alle esigenze produttive delle aziende disponibili al reinserimento e operanti, in via prioritaria, nelle aree che presentano difficoltà socio-economiche, come individuate nella normativa comunitaria, ovvero nelle aree dei patti territoriali, contratti d'area ed in quelle ricadenti nell'ambito dei programmi integrati territoriali. La Regione Molise, gli enti sub-regionali e gli enti locali possono applicare la riserva del 50% dei posti vacanti in organico, a favore dei lavoratori socialmente utili di cui al presente articolo, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I benefici, previsti dalla presente legge, sono finalizzati al reimpiego dei lavoratori impegnati, alla data del 30 aprile 2001, in lavori socialmente utili ai sensi della normativa, di cui ai decreti legislativi n. 468/1997, art. 1, comma 2, lettere a), b) c) e d) e n. 81/2000 e della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24.

3. Nell'ambito delle finalità, di cui al comma 1, la Regione Molise concede contributi in conto formazione o riqualificazione, finalizzate all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 2, ad enti pubblici economici delle imprese, costituite anche in forma cooperativa.

4. I soggetti, di cui al comma 3, possono realizzare le iniziative di formazione o riqualificazione dei lavoratori socialmente utili, anche presso altre specifiche aziende di settore, con l'eventuale supporto di Italia Lavoro S.p.a., e con il coinvolgimento di associazioni imprenditoriali, singole aziende, enti bilaterali e associazioni sindacali.

5. I contributi previsti dal comma 3, sono stabiliti per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura di lire:

a) 4 milioni, se il lavoratore ha un'età inferiore a 40 anni, elevabili a 6 qualora si tratti di una lavoratrice;

b) 6 milioni, se il lavoratore ha un'età superiore a 40 anni, elevabili a 8 qualora si tratti di una lavoratrice.

Art. 2.

Interventi a sostegno del reinserimento lavorativo

1. La Regione Molise concede ai lavoratori, di cui al comma 2 dell'art. 1 che costituiscono un'impresa, anche in forma cooperativa, in quanto titolari o soci, un contributo aggiuntivo a quello previsto dalla normativa nazionale nella misura di lire 7 milioni.

2. I contributi previsti dal comma 5 dell'art. 1 sono concessi una tantum, anche agli enti pubblici che procedono, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 468/1997.

3. La Regione Molise concede ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997, che abbiano svolto 12 mesi di attività in LSU, alla data di pubblicazione della presente legge, un incentivo pari a lire 18 milioni per ogni lavoratore assunto, non cumulabile con gli incentivi previsti all'art. 1, commi 4 e 5 della presente legge. Se l'assunzione è a tempo indeterminato e parziale, l'incentivo è concesso in misura proporzionalmente ridotta.

4. Ai lavoratori, di cui al precedente comma 3, che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di micro imprenditorialità è, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000, concesso un incentivo pari a lire 18 milioni.

5. La Regione Molise concede contributi agli enti locali che si occupano di lavoratori socialmente utili individuando quale misura di stabilizzazione la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così come previsto nel decreto legislativo n. 81/2000. Tale partecipazione economica sarà pari al contributo I.N.P.S., a carico dell'ente utilizzatore (2/3 del 13% del 95% del compenso mensile) a condizione che tali contratti garantiscano un orario almeno pari a quello dell'attuale impiego. Tali aiuti sono cumulabili con tutti gli altri previsti dalla presente normativa.

Art. 3.

Progetti concertati tra le parti sociali

1. La Regione Molise concede contributi finalizzati alla realizzazione di progetti sperimentali di reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a di quelli di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi prioritariamente per iniziative da realizzarsi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, sulla base di progetti proposti dai seguenti soggetti:

a) associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con organizzazioni sindacali dei lavoratori e con Italia lavoro - S.p.a.;

b) enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali;

c) singole aziende.

3. I contributi che coprono una percentuale non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili, non possono superare il tetto massimo di lire 100 milioni e sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e di sperimentaltà del progetto ed alla prevista ricaduta occupazionale.

Art. 4.

Riscatto dei periodi di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili

1. La Regione Molise concede un contributo ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, pari al 30% dell'onere relativo al riscatto della contribuzione prevista dagli articoli 8, comma 19 e 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, legata ai periodi di effettivo utilizzo nei progetti ovvero al periodo mancante al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

Art. 5.

Consorzi di comuni

1. La Regione Molise concede, ai sensi di cui al Regolamento previsto al successivo art. 7, contributi ai consorzi di comuni che attivino forme di stabilizzazione dei lavoratori, di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge, nell'affidamento e gestione dei servizi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997.

TITOLO II

GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6.

Istituzione di uno sportello unico di intervento

1. Al fine di coordinare, supportare e monitorare la realizzazione degli obiettivi della presente legge è istituita apposita struttura operativa, presso l'assessorato al «Lavoro», con il coinvolgimento dei Servizi per l'Impiego, di Italia lavoro - S.p.a. e di associazioni imprenditoriali, singole aziende, enti bilaterali ed associazioni sindacali.

Art. 7.

Regolamento

1. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, emana apposito regolamento con il quale sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di priorità per la loro selezione, nonché le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi.

2. I contributi previsti nel titolo I della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, fino al limite massimo consentito dalla normativa comunitaria.

Art. 8.

Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie

1. I contributi concessi dalla presente legge sono revocati e le somme, eventualmente erogate, recuperate, qualora i beneficiari non realizzino le iniziative previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di licenziamento intervenuto, senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la revoca ed il recupero dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Per le finalità, di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, ai soggetti, di cui al comma 1 del medesimo art. 12, sono equiparati i lavoratori, che alla data del 30 aprile 2001, abbiano maturato comunque, dodici mesi di anzianità in attività o progetti di lavori socialmente utili, anche in attuazione della legge regionale n. 24/1995.

2. In attuazione dell'art. 78, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la regione Molise gli enti sub-regionali e gli enti locali, limitatamente all'anno 2001, possono provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico, relativamente alle qualifiche previste dall'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modifiche ed integrazioni, mediante assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvederà mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2002 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto Regionale, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 marzo 2001

DI STASI

01R0347

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2001, n. 7.

Interventi per la promozione della Regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 14 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del Molise, in attuazione dei programmi volti a pubblicizzare a livello nazionale ed internazionale, il territorio regionale, con la presente legge interviene a sostegno di organismi sportivi che partecipano a manifestazioni e a campionati nazionali o internazionali nonché interregionali.

Art. 2.

Beneficiari e modalità di presentazione delle istanze

1. Possono beneficiare dell'intervento regionale previa stipula di apposita convenzione le federazioni sportive, per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni nazionali e internazionali, le società e le associazioni sportive, per la partecipazione a campionati nazionali.

2. Le istanze dei soggetti interessati devono pervenire all'assessorato regionale allo sport entro il 31 gennaio di ogni anno corredate da: relazione sull'attività svolta e da svolgere con specifica indicazione sull'attività del vivaio societario; piano economico-finanziario delle attività; calendario degli incontri di campionato o della manifestazione; tipologia dell'intervento richiesto.

Art. 3.

Interventi regionali

1. La Regione interviene con sponsorizzazioni totali o parziali.

Con la sponsorizzazione totale il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri. Con la sponsorizzazione parziale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla giunta regionale, consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.

Art. 4.

Requisiti

1. È condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che le manifestazioni e i campionati si svolgano in toto o in parte nel territorio nazionale e che alle manifestazioni internazionali, organizzate in Regione o in territorio extranazionale alle quali partecipano rappresentative regionali, siano presenti almeno due rappresentative di altre nazioni.

Art. 5.

Elementi per la proposta di piano

1. L'assessorato competente in materia di sport, sentita la commissione regionale per lo sport di cui alla legge regionale n. 26/1990:

a) valuta le necessità pubblicitarie nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;

b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;

c) valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione;

d) propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincendo parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sport approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma preventivo delle sponsorizzazioni e ne autorizza, previa assunzione dei necessari impegni di spesa, l'attuazione, per una quota pari al 60% dell'importo globale, con anticipazioni a favore dei soggetti inseriti nel programma medesimo.

2. Le anticipazioni non possono superare il 60% delle spese ritenute ammissibili.

3. La liquidazione del saldo verrà autorizzata previa valutazione ed esame del conto consuntivo e della proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle apposite convenzioni.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte della spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 2, comma 2, per il solo anno 2001 è fissato al 31 maggio 2001.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 aprile 2001

DI STASI

01R0348

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI viaLE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **viaREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55